

È VIETATO L'INGRESSO E IL GIOCO AI MINORI DI ANNI 18

Articolo 24, commi 20, 21 e 22 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111 e articolo 7, comma 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito con L. 8 novembre 2012 n. 189.

Il titolare dell'esercizio commerciale può identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, ai sensi dell'art.7, comma 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con L. 8 novembre 2012 n. 189

Eventuali minori saranno invitati ad abbandonare l'area, in caso contrario saranno avvertite le autorità competenti.